



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 53 del 21/12/2018

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.

L'anno 2018, addì ventuno, del mese di **Dicembre** alle ore **21:00**, nella **sede comunale - sala consiliare**, si è riunito

IL CONSIGLIO COMUNALE.

Risultano:

Cognome e Nome	Funzione	Presente
INTROZZI ALBERTO	Sindaco	SI
AIELLO SILVIO	Consigliere	SI
SALA FRANCESCO	Consigliere	SI
IMBRICI MONICA	Consigliere	SI
CAPUCCINO MARIA ANGELA	Consigliere	SI
BRADANINI MATTEO	Consigliere	SI
LISSI MARCO	Consigliere	SI
CACCIA STEFANO	Consigliere	
TANSINI SIMONA	Consigliere	SI
OREL DAVIDE	Consigliere	SI
CANGIALOSI GIUSEPPE	Consigliere	SI
GUGLIUCCI NICOLA	Consigliere	SI
TROVO' MARTINA	Consigliere	

Presenti: 11    Assenti: 2

Partecipa all'adunanza **il Segretario Comunale**, Rocco Roccia che provvede alla redazione del presente verbale.

**Il Sindaco** Alberto Introzzi Architetto, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

**OGGETTO:** ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: CONFERMA ALIQUOTE E SOGLIA DI ESENZIONE PER L'ANNO 2019.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/1998 e successive modificazioni, istitutivo dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, con decorrenza dal 1° gennaio 1999;

Richiamato, in particolare, l'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/98 e successive modifiche, dando atto che:

- i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale;
- la deliberazione deve essere pubblicata sul sito informatico individuato con il decreto 31 maggio 2002 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;
- la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali;
- la deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/06/2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Montano Lucino ha approvato il regolamento preordinato ad istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e a disciplinarne l'applicazione ed ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,3 con una soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF non superiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Richiamata, altresì, la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22/06/15, esecutiva ai sensi di legge, con la quale il Comune di Montano Lucino ha modificato il suddetto regolamento ed ha variato l'aliquota introducendo, a decorrere dal 01/01/2015, le aliquote da applicare a scaglioni di reddito, nel rispetto dei principi di progressività di cui all'art. 1, comma 11, D.L. 138/11 convertito in L. 148/11 e successive modifiche ed integrazioni, e confermando la soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF che non superi Euro 15.000,00 (quindicimila/00);

Chiarito che, come interpretato in maniera autentica dall'art. 1, comma 11, terzo periodo, del Decreto Legge 13/08/2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14/09/2011, n. 148, “... la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Preso atto che l'art. 1, comma 26, della L. 208/15, come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e, successivamente, dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha stabilito che: “Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30

Verbale di Consiglio N° 53 del 21/12/2018



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

*dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.”*

Considerato che

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, il quale stabilisce che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Orel e Gugliucci) espressi nei modi e forme di legge;

## DELIBERA

1. Di approvare interamente la premessa del presente atto, che qui si intende integralmente richiamata;
2. Di confermare per l'anno 2019 le aliquote progressive dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni IRPEF, come segue:
  - a) fino a € 15.000,00 aliquota 0,40 per cento;
  - b) oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 aliquota 0,60 per cento;
  - c) oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 aliquota 0,70 per cento;
  - d) oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 aliquota 0,75 per cento;
  - e) oltre € 75.000,00 aliquota 0,80 per cento;
3. Di confermare, altresì, per l'anno 2019 la soglia di esenzione totale dal pagamento per i soli contribuenti con un reddito imponibile annuo lordo ai fini dell'addizionale IRPEF che non superi Euro 15.000,00 (quindicimila/00);
4. Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art.1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

*Verbale di Consiglio N° 53 del 21/12/2018*



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della sua pubblicazione sul sito informatico preposto;
6. Di demandare, altresì, al responsabile del Servizio Finanziario l'espletamento degli adempimenti necessari all'invio della presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro i termini stabiliti dall'art. 4 – comma 1 quinquies – del Decreto Legge 02/03/12, n. 16, convertito in Legge 26/04/12, n. 44;
7. Di dichiarare, con successiva votazione, con voti n. 9 favorevoli e n. 2 contrari (Orel e Gugliucci), espressi nei modi e forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



# COMUNE DI MONTANO LUCINO

Provincia di Como

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL SINDACO**

Alberto Introzzi Architetto

*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Rocco Roccia

*Firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i*

---